



originale

-

Determinazione n. 6 del 25/05/2026

OGGETTO:

RESTITUZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PER OPERE NON ESEGUITE (PDC 3/2016) – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IMPORTO VERSATO

**FIRMATO
IL FUNZIONARIO EDILIZIA E URBANISTICA
LAZZARI ELENA**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

EDILIZIA -

Determinazione del EDILIZIA n. 6 del 25/05/2026

OGGETTO:

RESTITUZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PER OPERE NON ESEGUITE (PDC 3/2016)
– IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IMPORTO VERSATO

Premesso che:

- in data 18/06/2016 è stato rilasciato il Permesso di Costruire n. 3/2016 per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e fedele ricostruzione del fabbricato posto in via Santa Maria in Duno n. 33;
- prima del ritiro del suddetto titolo edilizio sono stati versati i seguenti importi:
 - € 3.365,07 quali oneri di urbanizzazione primaria;
 - € 3.658,34 quali oneri di urbanizzazione secondaria;
 - € 5.642,20 quale costo di costruzione;
 - € 2.340,90 quale monetizzazione dei parcheggi pubbliciper complessivi € 15.006,51
- con nota acquisita il 23/03/2016, prot. 5119, la proprietà comunicava la mancata esecuzione di tutti gli interventi relativi al Permesso di Costruire suddetto chiedendo, pertanto, la restituzione degli importi versati;

Dato atto che:

- si è provveduto a verificare la veridicità della mancata esecuzione dei lavori autorizzati con Permesso di Costruire n. 3/2016 chiedendo la documentazione fotografica dello stato dei luoghi, ricevuta in data 10/04/2026 con prot. 6335;
- è stata verificato tramite il Servizio Entrate l'avvenuto pagamento dei suddetti importi;

Verificato che:

- come più volte affermato dalla giurisprudenza, il "*contributo concessorio, è strettamente connesso all'attività di trasformazione del territorio e, quindi, ove tale circostanza non si verifichi, il relativo pagamento risulta privo della causa dell'originaria obbligazione di dare, cosicché l'importo versato va restituito, con la precisazione che il diritto alla restituzione sorge non solamente nel caso in cui la mancata realizzazione delle opere sia totale, ma anche ove il permesso di costruire sia stato utilizzato solo parzialmente*";
- il contributo per oneri di urbanizzazione è un corrispettivo di diritto pubblico, di natura non tributaria, posto a carico del concessionario a titolo di partecipazione ai costi delle opere di urbanizzazione e in proporzione all'insieme dei benefici che la nuova costruzione ne ritrae, senza alcun vincolo di scopo in relazione alla zona interessata alla trasformazione urbanistica e indipendentemente dalla concreta utilità che il concessionario può conseguire dal titolo edificatorio e dall'ammontare delle spese effettivamente occorrenti per la realizzazione delle opere stesse (rif. TAR Campania, sez. I Salerno, sent. 31 gennaio 2017 n. 179);
- gli oneri pagati a titolo di monetizzazione di standard sono stati versati a fronte del mero rilascio di un titolo edilizio. Ne deriva, quindi, che la mancata realizzazione in fatto del relativo

EDILIZIA -

Determinazione del EDILIZIA n. 6 del 25/05/2026

intervento, vale a rendere indebito il suddetto pagamento (rif. Consiglio di Stato, Sez. IV, Sent. 11.06.2024 n. 5193);

- allorché il privato rinunci o non utilizzi il titolo abilitativo ovvero quando sia intervenuta la decadenza del titolo stesso, sorge in capo alla Pubblica Amministrazione, anche ai sensi dell'art. 2033 o, comunque, dell'art. 2041 c.c., l'obbligo di restituzione delle somme corrisposte a titolo di contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione e, conseguentemente, il diritto del privato a pretenderne la restituzione (rif. TAR Sicilia, sez. II Catania, sent. 27 gennaio 2017 n. 189);
- in relazione a quanto sopra il termine di restituzione assunto è quello della prescrizione ordinaria di cui all'art. 2946 del Codice Civile;
- rispetto alla decorrenza del termine decennale il Consiglio di Stato (Sezione IV n° 349 del 11/1/2021) al punto 7.2 della propria sentenza ha precisato che *"...di conseguenza, il diritto di credito del titolare di una concessione edilizia non utilizzata di ottenere la restituzione di quanto corrisposto per oneri di urbanizzazione, decorre non dalla data del rilascio dell'atto di assenso edificatorio, bensì dalla data in cui il titolare comunica all'Amministrazione la propria intenzione di rinunciare al titolo abilitativo o dalla data di adozione da parte dell'amministrazione medesima del provvedimento che dichiara la decadenza del permesso di costruire per scadenza dei termini iniziali o finali..."* (cfr. Cons. Stato, sez. V, 19 giugno 2003 n. 954).

Ritenuto quindi necessario e corretto, in relazione alle argomentazioni di cui sopra, restituire la cifra versata e pari a € 15.006,51;

Rilevato infine che l'istanza di restituzione è pervenuta in data 23/03/2026 e quindi entro il termine decennale stabilito dal codice civile (art. 2946 del cc);

Visti:

- gli articoli 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000 che disciplinano funzioni e responsabilità dei Dirigenti e il conferimento di funzioni dirigenziali;
- l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 26 e seguenti del Regolamento Comunale di Contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa
- il vigente Statuto Comunale;
- la delega di funzioni di cui all'art. 107 del T.U.E.L. 267/2000 attribuite con decreto Sindaco n. 11 del 15/12/2026 all'architetto Elena Lazzari per l'anno 2026;

Richiamati i seguenti atti di programmazione del Comune di Bentivoglio:

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 29/09/2025, avente per oggetto "Documento Unico di Programmazione (DUP) - periodo 2026-2028 - discussione e conseguente deliberazione (art. 170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000);
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 28/11/2025, avente per oggetto "Approvazione nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) periodo 2026-2028 (art. 170 - comma 1, del D.Lgs. 267/2000)";

Determinazione del EDILIZIA n. 6 del 25/05/2026

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 22/12/2025, avente per oggetto “Approvazione del Bilancio di previsione 2026-2028 (Art. 151, D.Lgs. 267/2000 e Art. 10 – D.Lgs. 118/2011)”;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 121 del 23/12/2025, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028 – Parte contabile;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 8 del 12/02/2026, avente ad oggetto “Approvazione del P.I.A.O. - Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2026/2028”

Acquisita l’attestazione in ordine alla copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei correlati impegni contabili, ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1. di impegnare € 15.006,51 imputando detta somma all’intervento capitolo 209107/16 “rimborso oneri concessori a famiglie” del Bilancio 2026 che presenta la necessaria disponibilità;

Esercizio Finanziario	2026		
Cap./Art.	209107.16	Descrizione	rimborso oneri concessori a famiglie
Missione/Program	8/1	PdC finanziario	2.05.04.04.001
CIG		CUP	-
Creditore	(*)		
Causale	Restituzione Contributo Costruzione per intervento non realizzato: PdC 3/2016		
Importo	€ 15.006,51		
Modalità finan.	Contributo di costruzione		-

(*) le generalità del creditore sono riportate nell’allegato alla presente determina, omesso dalla pubblicazione in conformità alla normativa GDPR (Regolamento UE 2016/679) sul rispetto dei dati sensibili;

2. di procedere quindi alla restituzione dell’importo sopra impegnato secondo le modalità riportate nell’istanza di restituzione;
3. di trasmettere il presente atto al Servizio Ragioneria per gli adempimenti di competenza.